




TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI

37/eL.



Il Giudice del Lavoro, in composizione monocratica , in persona del dott. Luigi Ruoppolo,
visti gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 22 dicembre 2005, nella causa iscritta al n. 1668/2005 R.G.A.C.,
avente ad oggetto ricorso ex art. 28 L.300/70, proposto da
SINDACATO AUTONOMO DI BASE contro DIRIGENTE
SCOLASTICO DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO DI
CASSANO JONIO;

OSSERVA E RILEVA

I - Il sindacato ricorrente premesso di essere aderente alla Federazione Gilda - Unams, maggiormente rappresentativa nel comparto scuola, tramite l'Unams e di essere a delegato a rappresentare la federazione anche a livello locale come da atti e quindi organismo più vicino alle situazioni che in concreto devono essere tutelate; che presso la Direzione Didattica 1° Circolo di Cassano allo Jonio si era tenute le elezioni per il rinnovo delle R.S.U., con l'elezione dell'ins. Donadio Maria Celeste, quale rappresentante della Gilda - Unams; che gli altri due eletti, la RSA designata e lo stesso Dirigente scolastico appartenevano tutti alla lista CISL; che sin da subito dopo le elezioni era stato difficile

di

instaurare normali relazioni sindacali ed in ogni occasione pubblica la scrivente veniva screditata; che, in particolare, nell'unica riunione sindacale, tenutasi in data 02.09.2004 e destinata alla firma del contratto integrativo d'istituto, non si era voluto verbalizzare la posizione dissenziente della R.S.U. rappresentante dell'odierno ricorrente; che nei confronti di altra iscritta al sindacato ricorrente, si era omesso di istruire una pratica senza motivazione; che, nonostante la pronuncia dell'intestato Tribunale, continuava ad essere negato il diritto di affissione in appositi spazi sindacali della RSU – dirigente sindacale della ricorrente O.S.; che in particolare tale diritto era stata negato con riguardo alla richiesta di affissione di materiale sindacale contenente anche la diffida al Dirigente scolastico ad adempiere agli oneri di cui alla contrattazione collettiva decentrata; che la suddetta violazione così come quella inerente alla violazione della normativa in materia di informativa preventiva e successiva costituiva comportamento antisindacale; proponeva, pertanto, ricorso ex art. 28 legge 300\70, al fine di sentire dichiarare l'antisindacalità del comportamento del Dirigente Scolastico e di ottenere un ordine di cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli atti e degli effetti.

Rimasta contumace l'Amministrazione resistente, non costituitasi sebbene ritualmente convenuta in giudizio, all'udienza del 22 dicembre 2005 il Giudice si riservava.



di

2 -- Il ricorso appare fondato e va pertanto accolto per quanto segue.

Ritiene il Tribunale, in conformità con l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U., n. 5295 del 12.6.1997), che per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n.300 del 20 maggio 1970), sia sufficiente che un comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro né nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell'illegittimo diniego delle prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l'obiettivo idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero.

Osserva, poi, il Tribunale che a partire dall'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, le associazioni sindacali firmatarie, ovvero aderenti ad esso accordo, hanno acquisito un diritto di iniziativa ai fini della costituzione delle rappresentanze

sindacali unitarie (r.s.u.), cui corrisponde un obbligo dei datori di lavoro di consentire lo svolgimento delle elezioni e di riconoscere nelle stesse r.s.u. i soggetti titolari dei poteri e delle funzioni già spettanti per legge alle r.s.a., nonché dei poteri negoziali.

Rileva, inoltre, il Tribunale che con il menzionato accordo, che costituisce autonoma fonte di legittimazione negoziale delle r.s.u., quest'ultime sono state considerate alternative alle r.s.a., in quanto con clausola di salvaguardia le organizzazioni firmatarie si sono impegnate a non costituire r.s.a..

Deve, inoltre, ritenersi che ai fini dell'esercizio del diritto di affissione nei luoghi di lavoro, riconosciuto alle rappresentanze sindacali dall'art. 25 legge n. 300 del 1970 per quanto sopra esteso alle r.s.u., nonché nel caso in esame regolato in dettaglio dalle norme contrattuali allegate al fascicolo di parte ricorrente, la qualificazione del materiale da affiggere come inerente, ai sensi della stessa norma, a materie di interesse sindacale e del lavoro, deriva esclusivamente dalla scelta compiuta in proposito dall'organizzazione sindacale, posto che qualsiasi argomento può essere considerato di interesse sindacale ove il sindacato lo assuma ad oggetto della propria azione e che il datore di lavoro può opporre come limite all'esercizio del diritto di affissione solo il presupposto della provenienza del materiale dalle rappresentanze sindacali, ma non ha in ogni caso il diritto di impedire le affissioni,

di manomettere le bacheche o di rimuovere da esse del materiale in base ad una propria valutazione della qualità dello stesso.

Deve, altresì, considerarsi che la previsione legislativa in tema di diritto di affissione ha ricevuto specificazione e integrazione dalla normativa contrattuale collettiva allegata da parte ricorrente, la quale prevede il diritto non solo dei singoli componenti delle r.s.u. ma anche delle organizzazioni sindacali, per mezzo delle rispettive r.s.u., all'affissione di materiale sindacale nelle apposite bacheche predisposte in via permanente all'interno delle scuole (v. art 13 CCIR e art 5 e ss. Contratto integrativo d'Istituto), senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Nei caso in esame risulta dall'esame degli allegati che il documento, di chiaro contenuto sindacale, contenuto nella nota prot. 2042\A26 del 03.10.2005 non sia stato affisso alla bacheca sindacale.

Risulta, inoltre, dalla corrispondenza in atti che il Dirigente Scolastico fosse a conoscenza di quanto sopra (v. nota del 21.10.05, allegato 13 bis) e che abbia ritenuto che la bacheca esistente presso l'Istituto fosse destinata solo alla rsu, senza indicare altro luogo per le comunicazione sindacali non proprie delle rsu ma delle organizzazioni sindacali rappresentative.

Ritiene il Tribunale che la suddetta limitazione, secondo la ricostruzione normativa che precede, abbia configurato una



A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

limitazione del diritto di affissione all'interno della scuola nei confronti del sindacato istante.

Deve, in particolare, ritenersi che il divieto di affissione effettuato materialmente da soggetto diverso dal Dirigente Scolastico debba essere riferito a quest'ultimo, quale detentore del potere datoriale anche nei confronti dei dipendenti.

Il comportamento tenuto dal Dirigente Scolastico appare, dunque, antisindacale e va rimosso.

Il Tribunale ritiene, poi, in merito agli ulteriori asseriti comportamenti antisindacali dedotti nel ricorso introduttivo che la legittimazione delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa non debba essere limitata alle sole organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, dal momento che il requisito per la partecipazione alla suddetta contrattazione integrativa deve essere individuato nella maggiore rappresentatività, secondo i criteri fissati dal D. Lgs. N. 165/2001 (nello stesso senso v. Tribunale di Castrovillari sent. 310/2003 e Corte di Appello di Catanzaro sent. 1413/2005). Risulta che il sindacato istante, aderente alla Federazione Gilda - Unams sia dotato del suddetto requisito, per come si evince dalla documentazione in atti (v. attestazione in data 5 novembre 2003, nonché autorizzazione dell'Ufficio Scolastico Regionale in data 14 aprile 2004 e nota del Ministero della Pubblica Istruzione in data 26 agosto 1997).



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name.

La medesima organizzazione sindacale aveva, del resto, richiesto al Dirigente Scolastico di ricevere l'informazione successiva nonché di attivare la contrattazione integrativa, con nota del 03.10.2005 in atti (allegato 10).

Rileva il giudicante che l'informazione successiva sui punti di cui all'art. 6, comma 2, lett. "k" e "l" CCNL sia stata fornita dal Dirigente scolastico in diversi tempi e cioè, oltre che con il decreto n. 1663 del 05.08.2005, comunicato con nota n. 1879 del 17.09.2005, anche con la nota n. 2236 del 31.10.2005.

Rileva, tuttavia, il Tribunale che la suddetta informazione risulta in alcuni punti lacunosa e insufficiente (mancata indicazione dell'orario nel decreto n. 1663) e non risulta accompagnata dalla relativa documentazione, come previsto dalle norme contrattuali di cui sopra.

Ritiene il Tribunale che la mancata consegna della documentazione relativa all'utilizzo del fondo d'Istituto, con le schede finanziarie dei vari progetti, i verbali di verifica del Collegio dei Revisori, le deliberazioni del Collegio dei docenti e del consiglio di circolo in ordine ai criteri di distribuzione e agli impegni di spesa abbia comportato la insufficienza dell'informazione successiva di cui si discute, con conseguente compressione dei diritti sindacali della organizzazione scrivente in materia di verifica della distribuzione delle risorse e dell'andamento dei progetti.



La mancata consegna della documentazione incide, in particolare, sulla verifica della sussistenza e dell'utilizzo della somma di € 30.709,09, rispetto alla quale il Dirigente Scolastico ha dichiarato che si era verificato un errore nel ritenerla esistente come avanzo di amministrazione precedente relativa al fondo d'istituto.

La medesima omessa consegna della documentazione relativa impedisce, del resto, la piena informativa sull'esistenza di somme aggiuntive il cui utilizzo dovrebbe essere oggetto di ulteriore contrattazione decentrata.



Deve, in ogni caso, rilevarsi che non risulta attivata la contrattazione integrativa per gli incarichi e i compensi al personale ATA di cui all'art. 47 del CCNL in atti.

Deve, in sintesi, ritenersi che anche sotto tale profilo sia stato posto in essere un comportamento antisindacale nei confronti della ricorrente.

Tanto premesso, va dichiarata l'antisindacalità del comportamento dell'Amministrazione resistente, con conseguente ordine nei confronti della resistente medesima di cessare la condotta lesiva e rimuoverne gli effetti lesivi, con riferimento al diritto di affissione e all'accesso alla bacheca sindacale nonché all'informazione successiva di cui sopra.

Deve, in particolare, essere ordinato a parte resistente di rendere accessibile l'apposita bacheca per l'affissione del documento sindacale di cui alla nota n. 3\10 del 03.10.2005, nonché di ogni

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

altro documento sindacale proveniente dalla ricorrente e dai suoi dirigenti locali, avendo cura di vigilare che il diritto sindacale riconosciuto non sia impedito da altri dipendenti o da terzi estranei. Deve, inoltre, ordinarsi alla convenuta di fornire adeguata documentazione in ordine alle materie oggetto di informazione successiva ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lett. "l" e "k", con particolare riguardo alla documentazione relativa all'utilizzo del fondo d'Istituto, con le schede finanziarie dei vari progetti, i verbali di verifica del Collegio dei Revisori, le deliberazioni del Collegio dei docenti e del consiglio di circolo in ordine ai criteri di distribuzione e agli impegni di spesa.



Deve, altresì, ordinarsi alla resistente di invitare la ricorrente alla contrattazione collettiva d'istituto in ordine alla utilizzazione di eventuali disponibilità residue per l'anno scolastico 2003/2004 e 2004/2005, nonché all'eventuale contrattazione di cui all'art. 47 del CCNL.

Deve infine ordinarsi alla convenuta di astenersi per il futuro da porre in essere comportamenti analoghi a quelli sopra censurati, adoperandosi per rimuovere ogni ostacolo o difficoltà esistente al fine di assicurare il pieno esercizio delle prerogative sindacali dell'O.S. ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza con la condanna di parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle stesse, nella misura liquidata in dispositivo.


P.Q.M.

Dichiara l'antisindacalità del comportamento dell'Amministrazione resistente, con conseguente ordine nei confronti della resistente medesima di cessare la condotta lesiva e rimuoverne gli effetti lesivi, con riferimento al diritto di affissione e all'accesso alla bacheca sindacale nonché all'informazione successiva;

Ordina a parte resistente di rendere accessibile l'apposita bacheca per l'affissione del documento sindacale di cui alla nota n. 3\10 del 03.10.2005, nonché di ogni altro documento sindacale proveniente dalla ricorrente e dai suoi dirigenti locali;

Ordina alla convenuta di fornire adeguata documentazione in ordine alle materie oggetto di informazione successiva ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lett. "l" e "k", con particolare riguardo alla documentazione relativa all'utilizzo del fondo d'Istituto, con le schede finanziarie dei vari progetti, i verbali di verifica del Collegio dei Revisori, le deliberazioni del Collegio dei docenti e del consiglio di circolo in ordine ai criteri di distribuzione e agli impegni di spesa;

Ordina alla resistente di invitare la ricorrente alla contrattazione collettiva d'istituto in ordine alla utilizzazione di eventuali disponibilità residue per l'anno scolastico 2003\2004 e 2004\2005, nonché all'eventuale contrattazione di cui all'art. 47 del CCNL.



de

Ordina alla convenuta di astenersi per il futuro da porre in essere comportamenti analoghi a quelli sopra censurati, adoperandosi per rimuovere ogni ostacolo o difficoltà esistente al fine di assicurare il pieno esercizio delle prerogative sindacali dell'O.S. ricorrente.

Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, di cui € 600,00 per diritti, oltre accessori come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Castrovillari, 09.01.2005



Il Giudice
Dott. Luigi Ruoppolo

Depositato in Cancelleria
oggi: 11 GEN 2005



Il Giudice
Luigi Ruoppolo



13/1/05

REPUBBLICA ITALIANA

- In Nome della Legge -

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari, a tutti i cancellieri e a chiunque altro, di adempire a quanto sopra ordinato, pena multa al P.M. di Castrovillari.



13/1/05